

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 1983

relativa ad un programma per lo sviluppo transnazionale delle infrastrutture di supporto all'innovazione ed al trasferimento di tecnologie (1983—1985)

(83/624/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed un'espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità;

considerando che i capi di Stato e di governo riuniti a Lussemburgo il 1° e 2 dicembre 1980, hanno auspicato un migliore coordinamento degli sforzi degli Stati membri nel campo dell'innovazione industriale, al fine di migliorare la competitività dei prodotti europei grazie all'uso ottimale della dimensione offerta dal mercato comune; che essi hanno chiesto alle autorità competenti della Comunità di esaminare i possibili modi di porre fine alla frammentazione dei mercati e di migliorare gli incentivi all'innovazione e alla diffusione delle conoscenze;

considerando che spetta innanzitutto alle imprese dare impulso allo scambio di tecnologie od alla loro valorizzazione;

considerando che, nondimeno, è necessario uno sforzo risoluto volto a promuovere l'interazione fra tecnologia, industria e mercato a livello europeo, in modo che le scoperte ed invenzioni rese possibili dall'utilizzazione dei vantaggi di scala offerti dalla dimensione europea si concretizzino in ulteriori innovazioni economicamente vitali;

considerando che gli Stati membri hanno sviluppato servizi di valorizzazione della ricerca, di trasferimento delle tecnologie, d'informazione, di consulenza e di finanziamento;

considerando l'importanza di queste infrastrutture per facilitare l'innovazione, particolarmente nelle piccole e medie imprese;

considerando che l'istituzione di meccanismi transnazionali di collegamento, cooperazione, formazione e informazione sarebbe decisiva ai fini di un'ottimizzazione di questi sforzi a livello nazionale;

considerando che questi meccanismi consentirebbero un accesso più ampio ad elementi essenziali dell'innovazione industriale, quali la ricerca, la tecnologia, i capitali e il mercato,

DECIDE:

Articolo 1

Allo scopo di facilitare l'innovazione nella Comunità, è adottato un pacchetto di misure volte a promuovere lo sviluppo transnazionale di infrastrutture di collegamento e di cooperazione e a fornire incentivi allo scambio e alla valorizzazione delle tecnologie in conformità delle definizioni date nell'allegato I.

Articolo 2

Sulla base di scambi permanenti e di un confronto delle proprie esperienze, gli Stati membri e la Commissione ricercano la coerenza delle misure di cui all'articolo 1 e delle azioni nazionali e regionali per promuovere l'innovazione, nelle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 3.

Articolo 3

Le attività o i progetti descritti nell'allegato I sono svolti sotto la responsabilità della Commissione, oppure bene-

⁽¹⁾ GU n. C 187 del 22. 7. 1982, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 104.

⁽³⁾ GU n. C 33 del 7. 2. 1983, pag. 17.

ficiano di un finanziamento parziale da parte della Comunità entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio generale delle Comunità europee.

Sono presi in considerazione le seguenti attività o progetti:

- che associano partners stabiliti in diversi Stati membri ;
- oppure che riguardano operazioni su scala comunitaria o servizi aperti a tutti gli Stati membri ;
- oppure programmi di sviluppo dell'infrastruttura dell'innovazione, qualora le circostanze li richiedano, in modo da consentire agli Stati membri con infrastruttura carente di partecipare appieno a progetti transnazionali.

Articolo 4

La Commissione diffonde nella Comunità, con i mezzi più appropriati, i risultati delle azioni intraprese in applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Il programma è previsto per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adozione. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 10 milioni di ECU.

Per quanto riguarda le attività descritte nell'allegato I, la Commissione si sforza di suddividere i costi delle operazioni, di recuperare parte delle spese sostenute grazie ad eventuali entrate e di limitare i suoi contributi ad un periodo iniziale di lancio.

Articolo 6

La Commissione assicura l'esecuzione della presente decisione, assistita da un comitato consultivo la cui composizione, funzioni e procedure sono definite nell'allegato II.

La Commissione informa regolarmente il comitato dello stato d'avanzamento dei lavori.

La Commissione presenta annualmente una relazione particolareggiata al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

Articolo 7

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

ALLEGATO I

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO TRANSNAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI
SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

CONTENUTI E DEFINIZIONE DELLE AZIONI

Contenuti delle azioni

Il principale obiettivo consiste nel promuovere la rapida introduzione delle nuove tecnologie nelle economie comunitarie, avendo riguardo soprattutto alle piccole e medie imprese.

Le azioni proposte rafforzeranno le strutture nazionali dirette a questo fine, in particolare aggiungendo la dimensione europea alle attività di ricerca nazionale esistenti, al trasferimento di tecnologia, ai servizi di consulenza ed ai servizi finanziari specializzati. Lo scopo pertanto consiste nel rafforzare l'infrastruttura transnazionale dell'innovazione che è essenziale per la creazione di un efficiente mercato europeo della innovazione stessa.

Sono previste azioni in tre direzioni fondamentali:

- 1) Rendere più efficienti le organizzazioni ed i servizi, che già esistono o che sono in via di sviluppo in questo settore, facilitandone l'accesso e l'operatività sul mercato comunitario. Tale estensione transnazionale delle strutture degli Stati membri si baserà su meccanismi flessibili e dinamici di collegamento e collaborazione.
- 2) Per quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo, contribuire a soddisfare il fabbisogno di base in materia di conoscenze e di mezzi tecnici e di comunicazione.
- 3) Contribuire al progresso generale dei metodi utilizzati in questo campo promuovendo, ove sia opportuno, la concertazione, lo scambio di esperienze circa l'introduzione di nuovi metodi negli Stati membri.

I progetti che possono beneficiare di un sostegno comunitario sono scelti negli elenchi di azioni prioritarie predisposti ogni anno. L'elenco per il 1983 figura nell'allegato III. Per gli altri anni del programma, le azioni prioritarie sono scelte fra quelle illustrate in appresso, conformemente alla procedura di cui all'allegato II, lettera F. Un progetto che sia stato scelto in tale elenco annuo deve essere avviato prima della fine dell'anno di cui trattasi.

Descrizione delle azioni

CAPITOLO 1

Coesione europea fra le organizzazioni di promozione dell'innovazione

1.1. *L'interfaccia industria/ricerca, in particolare:*

- a) sostegno iniziale per istituire meccanismi di collegamento;
- b) sostegno alle azioni che promuovono lo sfruttamento delle nuove tecnologie o la prospezione del mercato comunitario ed extracomunitario.

1.2. *Servizi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione, in particolare:*

- a) sostegno iniziale alle associazioni allo scopo di istituire reti «umane» di relazioni tra i servizi interessati, ed anche per le necessarie attività ausiliarie;
- b) aiuto allo scambio di personale tra questi servizi quale mezzo più efficiente per acquisire esperienza sugli altri mercati e per costituire reti di reciproca assistenza;

- c) appoggio per l'esplorazione congiunta del mercato tecnologico comunitario ed extracomunitario.

1.3. *Operazioni finanziarie di rischio, in particolare:*

- a) sostegno iniziale per la costituzione di un'associazione di organizzazioni finanziarie specializzate nel finanziamento dell'innovazione;
- b) sostegno per le pubblicazioni specializzate di tale associazione;
- c) sostegno per lo sviluppo di reti di esperti e consulenti.

1.4. *Interfaccia utenti pubblici/industrie d'avanguardia, in particolare:*

- a) sostegno, finché necessario, per la struttura di base della cooperazione degli enti locali della Comunità nelle nuove tecnologie;
- b) sostegno per orientare gli acquisti degli enti locali verso l'innovazione;
- c) sostegno per lo scambio di tecnologie fra i partecipanti.

CAPITOLO 2

Rafforzamento delle strutture

2.1. *Compiti di sostegno per l'informazione e la valutazione delle nuove tecnologie e dei mercati potenziali, in particolare:*

- a) sostegno per la valutazione comune della tecnologia e dei mercati;
- b) sostegno per incrementare l'informazione tecnologica tramite, ad esempio, la cooperazione tra «agenzie d'informazione tecnologica» o dando portata europea alle conferenze tecnologiche organizzate di solito a livello nazionale o regionale;
- c) sostegno per l'acquisizione, l'analisi e la diffusione di informazioni in materia di tecnologie e di mercati di difficile accesso;
- d) sostegno per l'istituzione di uno scambio di informazioni sulle conoscenze specializzate disponibili in materia di tecnologia, mercati, finanza e aiuti pubblici all'innovazione nella Comunità.

2.2. *Accesso ai mercati dei brevetti e delle licenze in particolare:*

- a) sostegno per intensificare la consultazione e i contatti con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda il costo dei brevetti, l'uso delle informazioni che essi contengono e i criteri di tutela della proprietà industriale;
- b) sostegno per un miglior impiego della tutela su scala comunitaria del diritto di proprietà industriale e commerciale a complemento delle azioni già intraprese negli Stati membri per promuovere l'esercizio dei loro diritti in questo settore da parte degli inventori;
- c) sostegno alla creazione di un mercato comune efficiente per le licenze di tecnologia, promuovendo le concertazioni tra servizi intermediari e dando un sostegno iniziale alle forme transnazionali di cooperazione.

2.3. *Apertura di nuovi canali di comunicazione per accelerare l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti, in particolare:*

- a) promuovere la diffusione tempestiva e su scala europea di richieste di proposte di nuovi prodotti e in particolare di offerte pubbliche, mediante lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione e l'intensificazione di quelli esistenti;
- b) creazione di un sistema d'informazione aggiornata su normative e prescrizioni tecniche.

CAPITOLO 3

Concertazione delle azioni degli Stati membri e della Comunità

- 3.1. Intensificazione della concertazione e dello scambio di informazioni e di esperienze nell'ambito del comitato consultivo.
- 3.2. Confronti e valutazioni dei programmi e delle misure.
- 3.3. Sostegno comunitario per il progresso di nuovi metodi, in particolare delle infrastrutture transnazionali dell'innovazione.

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE, COMPITI E METODI DI PROCEDURA DEL COMITATO CONSULTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO 6

- A. Il comitato consultivo di cui all'articolo 6 ha i compiti seguenti:
 - 1) assistere la Commissione ai fini del corretto funzionamento degli scambi previsti all'articolo 2, allo scopo di realizzare una concertazione volontaria dell'azione degli Stati membri;
 - 2) esaminare la relazione annua elaborata dalla Commissione e valutare i risultati delle azioni realizzate;
 - 3) formulare pareri sulle misure di cui all'articolo 1, in particolare sull'elaborazione dell'elenco annuale delle priorità e sulla selezione dei progetti che possono beneficiare di un sostegno finanziario.
- B. Il comitato è costituito di rappresentanti nominati dagli Stati membri. Esso può chiedere la partecipazione di esperti o consulenti secondo il tipo di azione da intraprendere.
- C. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
- D. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
- E. I servizi della Commissione sono responsabili della segreteria del comitato.
- F. La fissazione dell'elenco annuo delle azioni prioritarie per gli anni diversi dal 1983 è effettuata secondo la procedura seguente:
 - 1) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di decisione.
 2. Il comitato esprime un parere sul progetto di decisione entro il termine di due mesi. Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
 - 3) La Commissione adotta il progetto allorché esso è conforme al parere del comitato. Se il progetto di decisione non è conforme a tale parere o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

*ALLEGATO III***AZIONI PRIORITARIE PER IL 1983**

1. Sostegno all'elaborazione ed alle attività iniziali dei meccanismi di collegamento:
 - STCELA (collettività locali),
 - società di capitali di rischio,
 - associazioni di servizi di consulenza in materia di tecnologia e gestione, tra cui agenzie di sensibilizzazione alla tecnologia.
 2. Organizzazione e diffusione dell'informazione su scala comunitaria circa l'offerta e la domanda nei seguenti settori: tecnologia coperta da licenza, cooperazione transfrontaliera di PMI, prospezione e studio di mercati, stime e tendenze tecnologiche, risultati ottenuti con la R & S, ecc.
 3. Sostegno per un migliore impiego della tutela, a livello comunitario, del diritto di proprietà industriale e commerciale.
 4. Concertazione, per il tramite del comitato consultivo, circa le azioni intraprese o da intraprendere a livello nazionale o comunitario, in particolare riguardo la valutazione e l'impiego effettivo di metodi promozionali dell'innovazione, di nuova concezione o non ancora seguiti in tutta la Comunità, a vantaggio specialmente delle piccole e medie imprese.
-